

ACCORDO DI COOPERAZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA

TRA

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Istituto Centrale per gli Archivi;

e

la Scuola Normale Superiore

VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 di istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali e la Legge 24 giugno 2013, n. 71 con cui tale denominazione è mutata in "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" s.m.i. e, in particolare, gli articoli 2 (Patrimonio culturale), 17 (Catalogazione), 111 (Attività di valorizzazione), 118 (Promozione di attività di studio e ricerca) e 119 (Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale nelle scuole);

VISTO il D.P.C.M., 29 agosto 2014, n. 171 " Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

VISTO lo Statuto della Scuola Normale Superiore;

VISTO l'art. 15 della legge n. 241 del 1990.

PREMESSO CHE

- l'Istituto centrale per gli archivi, ai sensi dell'art. 1 del dm 7 ottobre 2008 che ne approva il Regolamento, svolge, fra l'altro, attività di studio, ricerca, elaborazione di metodologie in materia di ordinamento e inventariazione di archivi, promuove l'elaborazione di standard di descrizione archivistica e linee guida per la realizzazione di sistemi informativi archivistici e, sulla base del decreto del Direttore Generale per gli Archivi del 9 dicembre 2011 e della determina del medesimo Direttore Generale del 5 dicembre 2014, cura lo sviluppo, il coordinamento e la gestione dei sistemi informativi archivistici di rilevanza nazionale, incluso il Sistema Archivistico Nazionale e i Portali tematici ad esso afferenti;
- la Scuola Normale Superiore, nell'ambito delle proprie attività di studio e di ricerca sui beni culturali e al fine di promuovere la fruizione e la valorizzazione del proprio patrimonio documentario, è interessata a sviluppare soluzioni informatiche avanzate basate sugli standard archivistici;

- nel quadro del protocollo d'intesa finalizzato a programmare attività di ricerca e studio ed attuare nuovi progetti di applicazione delle nuove tecnologie al patrimonio archivistico sottoscritto dalla Direzione Generale Archivi, la Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali e la Scuola Normale Superiore il 28 gennaio 2014, è stata stipulata, nel settembre 2014, una convenzione della durata di 12 mesi, per la ricerca di applicazioni informatiche d'interesse comune delle parti agli archivi storici;
- in continuità con i progetti di ricerca e studio già individuati nell'articolo 1 della Convenzione stipulata fra la Direzione Generale degli Archivi e la Scuola Normale Superiore, in data 9 dicembre 2015 è stato stipulato un accordo di collaborazione della durata di mesi quattro fra Scuola Normale Superiore e Istituto Centrale per gli Archivi, al fine di estendere i risultati conseguiti nella Convenzione suddetta;

CONSIDERATO CHE

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* stabilisce espressamente all'art. 15 che: *“Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su *“Questioni interpretative concernenti la disciplina dell'articolo 34 del d.lgs. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”*, conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti;
- i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall'art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell'art. 5 comma 6 del del DLGS 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: *“Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a)*

l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione". I presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento convenzionale sono stati individuati nei seguenti punti: A) l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti; B) alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità; C) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno; D) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;

- le Parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990 e s.m.i., dell'art. 12, comma 4 della Direttiva 24/2014/UE e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle c.d. spese vive;
- le Parti, in ragione del presente accordo di cooperazione, intendono mettere a disposizione risorse umane e strutturali necessarie all'esecuzione dei progetti che saranno congiuntamente proposti.

TUTTO QUANTO VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO

tra

il **Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Istituto Centrale per gli Archivi**, con sede in Roma nel Viale Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma, C.F. 97528810589, di seguito indicato anche come parte o "ICAR ", rappresentata dal proprio Direttore Dott. Stefano Vitali domiciliato per la carica presso la sede dell'ICAR;

e

la **Scuola Normale Superiore**, con sede in Pisa nella Piazza dei Cavalieri 7, C. F. 80005050507, di seguito indicata anche come "Parte" o "SNS", rappresentata dal proprio Direttore e legale rappresentante pro-tempore, Prof. Vincenzo Barone, domiciliato per la carica presso la sede della SNS,

nel prosieguo, congiuntamente indicate come "Parti"

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Oggetto dell'Accordo di cooperazione e finalità)

- 1 L'ICAR e la Scuola Normale Superiore concordano di sviluppare attività di studio e di ricerca tese ad individuare e a mettere a punto architetture e modelli concettuali innovativi applicabili ai sistemi informativi archivistici e soluzioni tecnologicamente avanzate che consentano livelli sempre maggiori di interoperabilità delle descrizioni archivistiche e favoriscano l'incremento della fruizione degli archivi storici sul web.
- 2 In particolare, tenuto anche conto dei risultati conseguiti nel quadro della Convenzione citata in premessa, la SNS e l'ICAR intendono collaborare per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - elaborazione di un schema in linguaggio XML che funga da tracciato generale di scambio da e verso i sistemi archivistici di rilevanza nazionale (SIAS e SIUSA) e i più diffusi applicativi per l'inventariazione di archivi;
 - elaborazione e sviluppo di un modello di navigazione e ricerca per la restituzione web delle descrizioni dei complessi archivistici descritti nei principali sistemi archivistici nazionali, adottando come oggetto di sperimentazione e di test delle soluzioni individuate il Sistema Informativo degli Archivi di Stato.

Art. 2

(Impegni delle Parti)

- 1 Per il raggiungimento delle finalità di cui alle premesse – che formano parte integrante del presente accordo - e degli obiettivi di cui all'art. 1, le Parti si impegnano a collaborare assumendo impegni operativi che comportino una partecipazione economico-finanziaria paritaria. In particolare:
 - a) la Scuola Normale Superiore, provvederà a curare gli aspetti tecnici del progetto di collaborazione, a sviluppare le componenti informatiche e a realizzarne la sperimentazione in linea con quanto indicato al comma 2 dell'art.1;
 - b) l'ICAR, a fornire il know how tecnico e archivistico metterà a disposizione della SNS, per le attività previste nel presente Accordo, dati e sistemi, che ricadono sotto la propria responsabilità, e a riconoscere alla SNS un contributo di Euro 15.000,00 (quindicimila), a titolo di rimborso forfettario delle spese.

Il contributo sarà corrisposto, previa emissione di lettera di richiesta da parte della SNS, secondo i seguenti termini:

- 30% al secondo mese dalla sottoscrizione del presente accordo, dietro presentazione di un piano di lavoro delle attività;

- 70% al termine della collaborazione,

con bonifico sul conto di contabilità speciale Banca D'Italia intestato alla Scuola Normale Superiore:
n.conto: 36917 - IBAN: IT50L0100003245316300036917.

Art. 3

(Durata dell'Accordo)

1 Il presente Accordo ha durata di 4 mesi a decorrere dalla data di stipula; tuttavia qualora cause di forza maggiore impedissero il regolare svolgimento delle attività effettuate in collaborazione, il termine di scadenza verrà prorogato di un periodo di tempo uguale a quello dell'interruzione dovuta a tali cause.

Art. 4

(Modalità di Collaborazione)

1 Le Parti collaboreranno ai progetti di comune interesse promuovendo lo scambio di informazioni necessarie a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario per il conseguimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente.

2 Le Parti si impegnano a diffondere i risultati conseguiti e a pubblicare gli studi e i risultati delle ricerche condotte. Sulle pubblicazioni edite a seguito del presente Accordo sarà riportata esplicita menzione. Gli eventuali diritti economici saranno oggetto di specifici accordi tra Parti.

Art. 5

(Modalità di svolgimento delle attività)

1 Le attività oggetto del presente Accordo saranno svolte presso i locali della SNS ovvero nelle sedi concordemente individuate dalle Parti, secondo le diverse e contingenti esigenze operative.

2 Ciascuna delle Parti si impegna, al fine di dare piena esecuzione al presente Accordo, ad accogliere presso la propria sede il personale dell'altra. L'attività svolta dal personale di una delle Parti non implica l'instaurarsi di alcun vincolo di subordinazione o rapporto di lavoro nei confronti dell'altra Parte e il personale stesso manterrà a tutti gli effetti il proprio rapporto con l'ente di riferimento. Nulla sarà dovuto al personale ospitato da parte dell'ospitante.

3 Il personale che si rechi presso la sede dell'altra Parte per l'esecuzione di attività di collaborazione è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore nell'ospitante. Dal punto di vista infortunistico, ognuna delle Parti garantisce la copertura assicurativa al proprio personale.

4 Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, ciascuna delle Parti effettuerà, sulla base delle attività svolte presso le stesse, la valutazione dei rischi e degli altri adempimenti previsti dalla vigente normativa di settore, e in particolare dal D.lgs. n. 81/2008, e ne darà informazione all'altra Parte affinché l'esecuzione dell'attività oggetto del presente Accordo si svolga in condizioni di sicurezza.

Art. 6

(Responsabilità)

Il responsabile delle attività oggetto del presente Accordo è il Sig. Umberto Parrini della SNS, il quale dovrà redigere:

- a) il rapporto sullo stato di avanzamento delle attività;
- b) la relazione finale in ordine all'attività svolta, con indicazione dei risultati ottenuti.

Art. 7

(Obblighi di riservatezza)

1 La Parti assicurano che il personale destinato allo svolgimento delle attività del presente Accordo manterrà, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, il segreto per quanto attiene tutte le informazioni e i documenti dei quali verrà a conoscenza nell'ambito del presente Accordo e a non farne usi diversi da quelli per i quali sono stati comunicati.

2 In relazione al presente Accordo, e ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.196 del 2003 e s.m.i., le Parti prendono atto e acconsentono che i dati personali forniti dalle Parti stesse formeranno oggetto, nel rispetto della legge, di trattamento per eseguire obblighi di contratto, legge ovvero per adempiere a quanto disposto dagli organi di vigilanza.

3 Qualunque iniziativa di comunicazione che riguardi le attività oggetto del presente Accordo dovrà dare menzione del ruolo avuto dalle Parti nelle realizzazioni progettuali e dovrà essere preventivamente concordata fra le Parti.

4 Il nome, il marchio ed ogni segno distintivo di ciascuna delle Parti sono di proprietà esclusiva delle medesime e pertanto il presente Accordo non costituisce in alcuna misura autorizzazione o licenza d'uso di essi.

Art. 8

(Proprietà dei risultati)

Fermo restando il diritto morale spettante agli autori o inventori la proprietà sui risultati delle ricerche condotte in base al presente accordo spetterà congiuntamente alle Parti secondo le quote stabilite dalle Parti medesime in modo proporzionale al contributo apportato da ciascun ente.

Art. 9

(Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni previste nel presente Accordo dovranno essere effettuate ai seguenti recapiti:

a) per l'ICAR:

Direttore, dott. Stefano Vitali

Viale Castro Pretorio 105, 00185 ROMA

Tel: 06 5190976;

e-mail: mbac-ic-a@mailcert.beniculturali.it;

b) per la SNS:

Direttore, prof. Vincenzo Barone

Piazza dei Cavalieri n. 7, 56126 PISA

Tel: 050.509215 (segreteria); Fax 050563513

protocollo@pec.sns.it

Art. 10

(Disposizioni generali e fiscali)

1 Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente.

2 Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca il presente Accordo sarà valida solo se concordata tra le Parti e redatta per iscritto.

3 Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.

4 Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo, le Parti rinviando espressamente alla disciplina del codice civile.

5 Il presente accordo, redatto per scrittura privata non autenticata in formato digitale, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, è esente da imposta di bollo e di registro contemplando erogazioni finalizzate a sostenere attività di ricerca, per cui si applica l'art. 1, commi 353 e 354 della Legge 23 dicembre 2005, n.266.

Roma, data della firma digitale,

Per l'Istituto Centrale per gli Archivi, il Direttore f.to *dott. Stefano Vitali (*)*

Pisa, data della firma digitale,

Per la Scuola Normale Superiore, il Direttore, f.to *prof. Vincenzo Barone (*)*

() Accordo firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2, Legge 241 del 1990*